

DMZ AGGIORNA N. 134 DEL 14 LUGLIO 2023

FLAT TAX INCREMENTALE: ALCUNE IMPORTANTI PRECISAZIONI

Oggi termina la trattazione sulla flat tax incrementali, iniziata nei giorni scorsi, si aggiungono **alcune importanti precisazioni:**

possono accedere al beneficio fiscale in esame, i contribuenti per i quali sia possibile verificare l'esistenza dell'incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d'imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto dalla norma, ai fini del confronto reddituale, che il contribuente abbia conseguito redditi per l'intero triennio di osservazione.

La flat tax incrementale, ad ogni modo, trova applicazione in favore dei contribuenti che abbiano svolto la propria attività per almeno un'intera annualità tra quelle del triennio di riferimento. Per i soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente al 1° gennaio 2020, il raffronto per l'individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:

- ragguagliando all'intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell'attività per una frazione dell'anno;
- confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

Successivamente, la verifica dell'incremento di reddito deve essere effettuata tenendo conto del reddito del 2023 rispetto al maggior reddito del triennio, così come sopra individuato.

Di particolare pregio è il chiarimento, peraltro atteso, attinente al caso delle perdite fiscali conseguite nel corso del triennio interessato dalla normativa.

In proposito, la circolare chiarisce che nel caso in cui il reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni sia negativo, ai fini della determinazione dell'incremento di reddito da assoggettare alla flat tax incrementale, la perdita è da ritenersi irrilevante.

Nell'ipotesi in cui il parametro di confronto rispetto al reddito del 2023 sia negativo, il reddito soggetto alla tassa piatta incrementale è tutto quello dell'anno 2023 (non di più), sempre nei limiti di 40.000 euro.

Come ulteriore precisazione, va evidenziato che l'adesione al regime forfetario o la permanenza nel regime di vantaggio, in uno o più degli anni dal 2020 al 2022, non preclude l'accesso al regime della flat tax incrementale per l'anno d'imposta 2023. In tal caso, per la determinazione dell'incremento reddituale da assoggettare a tassazione, anche il reddito assoggettato al regime forfetario o a quello di vantaggio è utilizzato per determinare l'incremento del 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.

Infine, che, per la verifica del maggior reddito del triennio (2020-2022) e della comparazione di quest'ultimo con il reddito del 2023, occorre prendere in considerazione il dato riportato in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse.

A tal fine, pertanto, rilevano i dati indicati nel modello "Redditi persone fisiche" ai quadri RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni), LM (reddito d'impresa o di lavoro autonomo, derivante dall'esercizio di arti e professioni, conseguito dalle persone fisiche che aderiscono al regime forfetario o al regime di vantaggio), RF (reddito d'impresa in contabilità ordinaria) RG (reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata) e RD (Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole).

Lo Studio resta a completa disposizione